



Legislatura 18^a - 9^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 17/11/2020

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-02079, presentata dal senatore De Bonis, rassicurando preliminarmente l'interrogante in merito all'attenzione primaria che il Ministero ascrive alla tematica del lavoro, in armonia con il dettato costituzionale e in ogni altro vario ambito in cui esso si esprime, ove anche solo si consideri, a titolo esemplificativo, l'impegno e lo sforzo profuso dalla Ministra per le regolarizzazioni dei lavoratori "invisibili" nelle campagne.

Né, peraltro, sulla questione in esame è mancata una mirata attenzione, talché il Ministero ha subito provveduto a richiedere ad AGEA elementi informativi dettagliati sulla vicenda.

Venendo specificatamente all'oggetto dell'interrogazione, come noto, AGEA, in qualità di Organismo Pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP AGEA - e gli organismi pagatori regionali ove esistenti - e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

La convenzione in oggetto, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore AGEA a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre 2020.

Al fine di predisporre tale testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'AGEA ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.

Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un contraddittorio che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.

In particolare, nell'incontro del 15 maggio (gli incontri si sono svolti nei giorni 15 e 19 maggio) i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali - invitati a confrontarsi con specifico riferimento alla clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 - hanno rappresentato le proprie ragioni, in relazione ad una avvertita esigenza di tutela della professionalità e competenza dei propri assistiti.

L'AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate - lungi dal mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN - che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno - e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza sulle funzioni delegate e dall'esigenza di un controllo più penetrante sulla gestione delle deleghe.

Ciò in linea con quanto richiesto dall'Unione europea, non solo in astratto - e cioè sul piano della regolamentazione in precedenza già esposto - ma anche in concreto, con riferimento alla relazione della certificazione dei conti per l'Esercizio finanziario 2019, in cui chiede espressamente all'Organismo pagatore AGEA di rafforzare il controllo sugli organismi delegati.

In tale ambito, AGEA ha evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

Essa riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN. L'AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

In questo ambito la costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Trattasi di una scelta discrezionale, operata dall'AGEA in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In sostanza, l'obiettivo della riforma di cui all'articolo 4 dello schema della convenzione è il rafforzamento della catena delle responsabilità e della riferibilità delle azioni dei soggetti delegati. Il *focus* della questione riguarda dunque le garanzie che devono fornire i CAA ed i processi organizzativi degli stessi, in quanto fondati sul trasferimento delle funzioni amministrative pubbliche.

In ogni caso, stante la disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative - nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione - gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

In particolare, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto una modifica all'articolo 4, comma 3, laddove si specifica che "gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'articolo 1 comma 1, lett. f) del DM 27 marzo 2008".

Quanto alla comprovata esperienza ed affidabilità del responsabile di sede e degli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto che detti requisiti siano attestati: attraverso l'iscrizione agli Albi Professionali di riferimento, o, alternativamente, dal possesso di un titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti oppure, ancora, da una esperienza lavorativa maturata nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure relative alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

Infine, gli Ordini e i Collegi professionali hanno proposto di graduare diversamente le percentuali del numero degli operatori da contrattualizzare e dei liberi professionisti in possesso dei requisiti sopra specificati, indicando come termine ultimo di raggiungimento del 100 per cento la data del 30 giugno 2021 (30 per cento al 30 settembre 2020; 50 per cento al 1° gennaio 2021 e raggiungimento della totalità al 30 giugno 2020).

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate né compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che - per quanto attiene la qualifica degli operatori - non impongono l'iscrizione ad albi professionali, di tal che le modifiche proposte non potevano essere introdotte con un atto amministrativo.

Quanto all'incontro con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, nel corso della riunione dello scorso 19 maggio - nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti - i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.

Le questioni di maggiore importanza sulle quali si è concentrata l'attenzione dei CAA hanno riguardato: l'approfondimento della clausola convenzionale di cui all'art. 4, comma 3 dello schema di convenzione; il rapporto operatore/utente in relazione al numero dei fascicoli aziendali e degli ettari grafici; gli adempimenti dei CAA relativamente al popolamento del nuovo sistema informativo al fine di valutarne la fattibilità nei tempi previsti da AGEA; le modalità di trasferimento dei fascicoli aziendali a seguito della revoca del mandato ex articolo 3, comma 4; la quota aggiuntiva di risorse finanziarie (cosiddetta premialità) riservata ai CAA in relazione ai fascicoli validati entro il 20 aprile, prevista dalla bozza di convenzione.

A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto - purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN - e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.

Si dà altresì atto che la bozza di convenzione prima della sua approvazione da parte del direttore di AGEA è stata sottoposta al MIPAAF il quale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta.

Si rappresenta infine che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Inoltre, sull'argomento, il Parlamento - svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati - non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Il senatore **DE BONIS** (*Misto*) sottolinea come dalla risposta fornita dal Sottosegretario non sembrerebbero esserci problemi nel sistema dei centri di assistenza agricola, circostanza che purtroppo non corrisponde alla realtà. Ricorda che è prioritaria l'esigenza di salvaguardare il diritto al lavoro dei liberi professionisti sancito dalla Costituzione e sottolinea altresì che quanto previsto nella Convenzione 2020/2021 risulta in conflitto con l'articolo 7 del decreto ministeriale del 2008 che regola il funzionamento dell'AGEA. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi per far ridiscutere i contenuti della Convenzione ascoltando la voce dei rappresentanti nazionali dei centri di assistenza agricola, e si dichiara in conclusione non soddisfatto della risposta fornita.

Il presidente **VALLARDI** dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.